



COMUNE DI LEPORANO

PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

(approvato con deliberazione Commissario prefettizio n. 10 del 22/11/2018)
(modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 25/05/2019
e di C.C. n. 24 dell’8.11.2019)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Leporano degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente a professionisti esterni e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2

Istituzione dell’elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Leporano

1. Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco (*short list*) aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. La creazione e tenuta dell’elenco è demandata al Responsabile dell’Area Segreteria, Affari Generali e Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'elenco è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 5 sezioni distinte per ambito giuridico e/o tipologia di contenzioso:

Sezione 1 – Contenzioso Amministrativo

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R., Consiglio di Stato, Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione 2 – Contenzioso Civile

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione Civile.

Sezione 3 – Contenzioso Lavoristico

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, Corte di Appello, Corte di Cassazione Civile.

Sezione 4 – Contenzioso Penale

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Penali: Giudice di Pace penale, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione Penale.

Sezione 5 – Contenzioso Tributario

Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali, Corte di Cassazione.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
4. In via di prima attuazione, l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Segreteria, Affari Generali e Contenzioso, di avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente. L'elenco così formato avrà valore fino al 31.12.2019.
5. L'iscrizione nel suddetto elenco da parte dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla base dei curricula e della carriera professionale, deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative";
6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in

ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

7. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
8. Allo stesso modo, nei casi in cui l'onorario del professionista sia posto a carico della Compagnia assicurativa dell'Ente, il Comune potrà procedere alla nomina al di fuori dell'elenco.
9. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso, la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune di gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.

Art. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Capacità a contrarre con la P.A.;

- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 1 (un) anno per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile, del lavoro e tributario;
 - Comprovata esperienza professionale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Leporano.
2. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune di Leporano, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 4

Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (massimo due) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con indicazione del Foro di appartenenza e della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data di iscrizione;
 - l'assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- l'indicazione di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- Indicazione del codice fiscale e del numero di partita IVA;
- Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Leporano, in conflitto con gli interessi dell'Ente, per la durata del rapporto instaurato;
- Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- Impegno a rendere a titolo gratuito, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

3. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità, recante in calce sottoscrizione autografa.

4. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato nonché della regolarità contributiva in capo al professionista.
5. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
6. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente che chiede l'iscrizione.

Art. 5

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta dalla Giunta Comunale, previa trasmissione da parte del Responsabile dell'Area Segreteria, Affari Generali e Contenzioso della relazione corredata anche delle relazioni dei singoli uffici cui è afferente il contenzioso da trattare, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.
2. Al Sindaco compete in via esclusiva la sottoscrizione della procura *ad litem* al difensore individuato dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Contenzioso.
3. Il Responsabile dell'Area Segreteria, Affari Generali e Contenzioso, fatta salva la facoltà di cui ai commi 7 e 8 del precedente art. 2, individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione all'esperienza maturata nello specifico settore ed in base al criterio di rotazione all'interno della *short list* del Comune.
4. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
 - specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - rotazione;
 - assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice di comportamento dell'ente.
5. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Leporano, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato. L'inosservanza di tale clausola sarà causa di risoluzione.

6. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Leporano per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
7. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
8. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.
9. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art. 6

Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà essere redatto in conformità allo schema di convenzione di incarico legale allegato al presente regolamento.
2. Il professionista incaricato avrà l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) obbligo di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate nelle misure di cui al successivo articolo 7;
 - b) obbligo ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - c) obbligo alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice di comportamento adottato dall'Ente;
 - d) obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - e) obbligo, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui il professionista è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel

contenzioso assegnato;

f) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

g) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 7

Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

1. L'entità del compenso professionale sarà determinata sulla base dei parametri di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014, nel modo di seguito specificato:
 - A. nella misura tariffaria media, di cui alle suddette tabelle ministeriali, per i giudizi di valore fino ad € 1.100,00;
 - B. nella misura tariffaria minima, di cui alle richiamate tabelle ministeriali, per i giudizi di valore superiore ad € 1.100,00.
2. Per i giudizi iniziati ma non conclusi (nel caso ad esempio di successiva rinuncia al mandato o di abbandono del giudizio per intervenuta transazione) verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista sino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
3. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso dovuto sarà pari a quanto giudizialmente stabilito. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese in ordine alla predetta incombenza. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento.
5. Il responsabile del Servizio Affari Generali e Contenzioso provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione. Su richiesta del

professionista potrà essere riconosciuto un anticipo pari al 25% del compenso di cui all'atto di impegno di spesa.

Art. 8

Cancellazione dall'elenco

1. È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ufficio Contenzioso provvede a verificare d'ufficio le condizioni per la conferma dell'iscrizione nell'elenco e, in caso di esito negativo della suddetta verifica, dispone il contraddittorio con il professionista interessato nei successivi 20 giorni onde concludere il procedimento con la cancellazione dall'elenco nei successivi 10 giorni.

Art. 9

Registro

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al responsabile del Servizio Affari Generali e Contenzioso.

Art. 10

Pubblicità

1. L'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

3. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.
4. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 11

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

Art. 12

Fase di prima applicazione e regime transitorio

1. Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contenzioso avvierà le procedure per la formazione dell'elenco nel rispetto del presente Regolamento.
2. Nelle more del completamento delle suddette procedure resterà valida ed efficace la disciplina di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 61/2012 e continuerà ad applicarsi la previgente regolamentazione.
3. Con la formale approvazione della *short list*, gli affidamenti legali saranno disciplinati solo dal presente Regolamento ed ogni precedente regolamentazione sarà da intendersi abrogata.